



Il Difensore Civico

Decisione n. 15 del 5 aprile 2019

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto "accesso documentale");

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si sostanzia nel "diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", allo scopo di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";

VISTA la nota del 04.03.2019, acquisita da questo Ufficio in data 05.03.2019 al protocollo n. 343, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito, da parte del Comune di (OMISSIS), alla richiesta del 21.01.2019;

RILEVATO preliminarmente che:

- già in data 23.07.2018 il Sig. (OMISSIS) ha chiesto all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS), "notizie in merito all'inserimento nel passivo fallimentare della citata società (OMISSIS) dei crediti vantati dallo stesso Comune al 03.05.2004";
- in riscontro all'istanza del 23.07.2018, l'Amministrazione Comunale di (OMISSIS), con nota prot. 158/2018 del 02.01.2019, ha comunicato il diniego all'accesso, adducendo sostanzialmente le seguenti motivazioni:



Il Difensore Civico

1. tutti gli atti che compongono il fascicolo della procedura fallimentare sono formati dal tribunale che ha dichiarato il fallimento, il quale rimane l'unico organo legittimato a garantirne ai terzi la presa visione o l'estrazione di copia;
 2. come disposto dal comma 3 dell'art. 90 del R.D. 267/42, i terzi hanno diritto di prenderne visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti "previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore";
- la nota del 21.01.2019, ancorché contenente la medesima richiesta, è presentata all'Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota prot. 378-201913671 del 12.03.2019 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, questa Difesa Civica ha chiesto al Comune di (**OMISSIS**) di fornire ogni informazione utile per meglio comprendere la questione segnalata, anche solo in riferimento all'istanza di ammissione al passivo;

PRESO ATTO che il Comune di (**OMISSIS**), con nota prot. 3007 del 03.04.2019 (acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 04.04.2019, al numero 496) ed indirizzata esclusivamente a questa Difesa Civica:

- ha confermato il diniego all'accesso al fascicolo della procedura fallimentare, ribadendo le motivazioni indicate nella nota prot. n. 158/2018 del 02.01.2019 e riassunte al punto che precede;
- ha fornito dettagliate informazioni in merito alle attività poste in essere, relativamente alla procedura fallimentare di che trattasi, nell'interesse del Comune;

RITENUTO di dover condividere la posizione del Comune in merito all'accesso al fascicolo fallimentare che, in quanto regolato da specifiche disposizioni, è di fatto sottratto all'accesso civico generalizzato;

VALUTATO che le informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, su specifica richiesta di questa Difesa Civica, sono idonee a soddisfare le esigenze informative del Ricorrente e coerenti con le finalità proprie indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come sopra richiamate;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di confermare la posizione del Comune di (**OMISSIS**) con riferimento all'accesso al fascicolo fallimentare, in quanto regolato da specifiche disposizione e, pertanto, sottratto all'accesso civico;
- di allegare alla presente Decisione la nota prot. 3007 del 03.04.2019, pervenuta a questa Difesa Civica dal Comune di (**OMISSIS**), al fine di soddisfare l'esigenza informativa del Ricorrente, ai sensi del richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013;



Il Difensore Civico

- di comunicare la presente Decisione al Ricorrente e all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.